

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	21
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero (1350)	21
PRESIDENTE	21, 22, 24
BEMPORAD, <i>Relatore</i>	21
CARDIA	24
COPPO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	22
ORILIA VITTORIO	24
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	24

La seduta comincia alle 12,5.

BOLOGNA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Ferri Mauro, Romeo e Storchi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bemporad, Franchi e Dall'Armellina.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero (1350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero ».

L'onorevole Bemporad ha facoltà di svolgere la relazione.

BEMPORAD, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero italiane sono sistemate in un complesso immobiliare, composto di 149 sedi demaniali e di 269 sedi in affitto. Le prime, di cui non poche sono di notevole importanza storica ed artistica, rappresentano un valore complessivo che si aggira intorno ai 39 miliardi di lire; per le seconde si deve affrontare una spesa annuale complessiva di oltre 1 miliardo e 300 mila lire per i soli affitti.

Ma bisogna aggiungere che è difficile valutare quale possa essere il vero valore di determinate sedi diplomatiche che hanno un valore artistico e monumentale non facilmente valutabile. È invece più facile, se i dati forniti sono esatti, precisare la cifra, che ho già esposta in 1 miliardo e 300 mila lire, di spesa annuale complessiva, per quanto riguarda le sedi non demaniali, cioè le sedi in affitto.

Per andare incontro all'esigenza della sistemazione delle nostre sedi diplomatiche, l'amministrazione degli Affari esteri ha ottenuto solo nel 1956 una anticipazione dal Tesoro di 1 miliardo e mezzo, ripartita in sei annualità, per acquisizione e costruzione di sedi all'estero. Esaurita tale anticipazione, ne è stata ottenuta dalla Cassa depositi e prestiti, con legge 16 dicembre 1961, un'altra di 3 miliardi. Con la stessa legge è stata data l'autorizzazione che i proventi da alienazioni di immobili all'estero venissero utilizzati per la costruzione o acquisizione di sedi sino alla concorrenza di 1 miliardo e mezzo.

Questa anticipazione di tre miliardi è esaurita e sono stati spesi o impegnati anche i proventi derivanti dalle vendite.

Nonostante questo, vi sono molte sedi che sono rimaste ancora da sistemare. Perciò, fin dal 10 marzo, è stata chiesta un'ulteriore assegnazione di fondi. L'entità della spesa che occorrerebbe per sistemare in sede demaniale tutte le nostre più importanti rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, è stata valutata in dieci miliardi e mezzo.

Evidentemente, una somma di questo genere non poteva essere facilmente stanziata ed allora, tenendo presenti i suggerimenti del Tesoro di ridurre la spesa a ciò che era indilazionabile, è stato richiesto, per sistemare almeno una quindicina di sedi, lo stanziamento di due miliardi e cinquecento milioni.

D'altra parte, non vi è soltanto un problema di sedi diplomatiche e consolari: vi è anche il problema degli alloggi per i nostri dipendenti, perché vi sono paesi nei quali vi è grande difficoltà di trovare un alloggio, oppure vi sono delle norme vigenti per cui è necessario che lo Stato che apre una determinata sede diplomatica o consolare si preoccupi anche di predisporre gli alloggi per i propri funzionari. Quindi, è necessario pensare anche a questi alloggi.

Il disegno di legge in discussione stabilisce lo stanziamento di due miliardi e mezzo in rate annuali di 500 milioni e l'elevazione, da 15 a 30 milioni, della cifra consentita per la vendita di immobili a trattativa privata. A questo proposito è da osservare che abbiamo tutta una legislazione particolare, per cui vi sono certi limiti molto rigidi, molto bassi, oltre i quali bisogna fare l'asta pubblica. Ma queste procedure non sono sempre applicabili in paesi stranieri. Quindi, pretendere di applicare queste rigide norme significherebbe non poter eseguire vendite o permuta. Perciò, l'opportunità di elevare la cifra minima da 15 a 30 milioni per queste vendite di im-

mobili a trattativa privata. Questo non per sottrarsi a norme vigenti, ma proprio per delle ragioni di ordine tecnico, perché non applicabili in paesi esteri.

Si stabilisce, inoltre, di autorizzare la vendita a trattativa privata e la permuta di immobili per qualsiasi valore nei paesi in cui non è ammessa la licitazione o asta pubblica.

I ricavi derivanti dalla vendita o dal conguaglio della permuta di immobili all'estero affluiranno in apposito capitolo delle entrate, e, fino a concorrenza di 1 miliardo e mezzo saranno effettuate assegnazioni al bilancio del Ministero degli affari esteri in aggiunta ai due miliardi e mezzo stanziati.

La concessione di un miliardo e mezzo proveniente da vendite permette all'Amministrazione di continuare nella sua politica di razionalizzazione delle sedi all'estero, utilizzando in parte i proventi delle vendite ed in parte i nuovi stanziamenti.

Infine è autorizzata la costruzione di alloggi di servizio per impiegati nei limiti di un sesto degli stanziamenti.

Penso che il disegno di legge in esame possa essere raccomandato per l'approvazione da parte della Commissione esteri perché è buona norma amministrativa, quando si debbono avere degli uffici a disposizione, non soltanto all'estero ma anche nel nostro stesso paese, avere possibilmente uffici di proprietà e non pagare anno per anno, a fondo perduto, grosse cifre per gli affitti; e quindi avere un patrimonio demaniale.

È poi anche importante approvare il presente provvedimento perché vi sono Stati nei quali, per la scarsa disponibilità di alloggi, ci troveremmo di fronte a grosse difficoltà per poter fornire alle nostre rappresentanze, sedi adeguate ed alloggi ai nostri funzionari.

Per queste ragioni che ho esposto prego la Commissione di voler dare la sua approvazione al disegno di legge da me testé illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COPPO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si associa alle argomentazioni esposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli 1 e 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1969

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000: in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi in cui non si rende possibile a termine della legge locale l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata da

determinarsi con decreti da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può aver luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili ».

Poiché l'ultimo comma dell'articolo di cui ho dato testé lettura non è chiaro, in quanto non si comprende bene se è l'asta pubblica che si deve determinare con decreti o sono invece i paesi che debbono essere determinati con detti decreti; propongo, a chiarimento, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero ultimo comma:

« Nei paesi in cui non si rende possibile a termine della legge locale l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può aver luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 3 nel testo emendato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4 e 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permuta di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire 1.500.000.000.

(È approvato).

ART. 5.

In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1969

Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, è consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 ed ultimo:

« Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1426, " Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero " ».

CARDIA. Preannuncio l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

ORILIA VITTORIO. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero » (1350):

Presenti	24
Votanti	18
Astenuti	6
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Bologna, Cariglia, Di Giannantonio, Bemporad, Foderaro, Fracanzani, Galli, Granelli, Marchetti, Orlandi, Pintus, Pitzalis, Salvi, Spadola, Dall'Armellina, Vedovato e Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Bartesaghi, Berlinguer, Cardia, Iotti Leonilde, Macciocchi Maria Antonietta e Orilia Vittorio.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO